

ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI  
DOTTORE COMMERCIALISTA

PRIMA SESSIONE DELL'ANNO 2015

Prima prova scritta

TESTO A)

Si illustrino le principali nozioni di valore del capitale (in particolare valore di bilancio, valore di liquidazione e valore economico). In merito al valore economico del capitale si evidenzino il significato, gli scopi di utilizzo e le principali metodologie di stima. Tra queste ultime, si analizzino, in particolare, i passi applicativi del metodo dei flussi finanziari attualizzati e si illustrino le configurazioni di flussi finanziari e di tasso di attualizzazione proposte dalla dottrina ed utilizzate dalla prassi per imprese industriali e commerciali (anche con eventuali esemplificazioni numeriche).

A handwritten signature in dark ink, consisting of a stylized 'V' shape with a horizontal line extending to the left and a vertical line extending downwards.



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI PADOVA

## PROVA D'ESAME IN MATERIA GIURIDICA

La fusione per incorporazione.

- a) Normativa di riferimento
- b) Fasi della fusione
- c) Il progetto di fusione
- d) Situazione patrimoniale di fusione
- e) Relazione dell'organo amministrativo
- f) Relazione degli esperti
- g) Decisioni in ordine alla fusione
- h) Atto di fusione
- i) Procedure semplificate

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a final dot.

Traccia n. 3

Il candidato, assunto le vesti del difensore del contribuente, predisponga l'atto di appello contro la sentenza allegata (Comm. Trib. Prov. Lombardia, sez. V, 30.9.2014, n. 436)

V

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI COMO

QUINTA SEZIONE

riunita con l'intervento dei Signori:

CHIARO DOMENICO - Presidente

AMORE GIORGIO - Relatore

PIROLA ANDREA FRANCESCO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 187/14

depositato il 14/03/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.REG. 2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRPEF-ADD.COM. 2008

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) IRAP 2008

contro: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE COMO

proposto dai ricorrenti:

G.G.

VIA B. 47 22066 M. C.

difeso da:

BRAMBILLA MASSIMILIANO

DOTT.

VIA MANZONI 37 20900 MONZA MB

difeso da:


MOLINARO LOREDANA

AVV.

VIA MANZONI 37 20900 MONZA MB

**Svolgimento del processo**

Il Sig. G.G., residente in M. C. (C.), titolare dell'omonima ditta individuale "GEA di G.G." - operante nel settore delle costruzioni a secco (controsoffitti, contropareti interne, pavimenti sopraelevati e rivestimenti esterni), rappresentato e difeso come da delega in atti, ricorre contro l'Agenzia delle Entrate di Como avverso l'avviso di accertamento n. (...), con cui si accerta un maggior reddito di Euro 57.100,00 - anno d'imposta 2008.



Nel gravame evidenzia che l'impresa individuale è da considerare nel novero delle cosiddette "imprese minori" non avendo mai conseguito ricavi superiori ad Euro 400.000,00. Pertanto operando in regime di contabilità semplificata non deve redigere il bilancio ed il reddito d'impresa viene determinato applicando i principi generali della competenza, cioè della correlazione tra ricavi e costi e della inerenza secondo cui i costi e le spese sono deducibili quando riguardano beni o attività da cui derivano ricavi che concorrono a formare il reddito. Aggiunge che nel caso di specie l'Ufficio non ha riconosciuto n. 3 fatture afferenti prestazioni di manodopera effettuate dalla ditta "AMEL GESSI di EL Avvadi Kamal Fathi" per Euro 47.300,00 e per Euro 4.000,00 e dalla ditta "Jonuzaj Fatmir" per Euro 5.800,00. In buona sostanza, l'Ufficio non ritiene giustificato il ricorso a manodopera esterna, dimenticando però che la forza lavoro della ricorrente ditta individuale è rappresentata da un unico dipendente e non avrebbe potuto fatturare ricavi per Euro 241.535,00.

Conclude richiedendo di annullare l'avviso di accertamento

Contro deduce l'Agenzia delle Entrate rilevando di aver recuperato a tassazione costi pari a complessivi Euro 57.100,00 perché non adeguatamente documentati. Evidenzia che le tre fatture non riconosciute avevano un oggetto generico "prestazioni di manodopera effettuate presso vostro cantiere".

L'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce la fattura deve avere un contenuto dettagliato e preciso della natura e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione.

La necessità che la fattura abbia un contenuto esaustivo, risponde all'esigenza di non rendere difficoltosa l'attività di controllo dell'Amministrazione Finanziaria consentendo di verificare la sussistenza, o meno, dei requisiti previsti dall'ordinamento tributario in tema di deducibilità dei costi.

Conclude richiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

In pubblica udienza entrambe le parti presenti concludono per l'accoglimento delle proprie ragioni.

#### **Motivi della decisione**

L'assunto del ricorrente, che ritiene illegittima la rettifica dell'Ufficio perché immotivata, è destituito di fondamento.

Il focus della disamina si pone immediatamente sull'art. 109 comma 5 del D.P.R. n. 917 del 1986 il quale individua un requisito di carattere generale che ogni componente negativo di reddito deve possedere al fine di poter essere considerato deducibile nella determinazione del reddito.

Recita infatti la precitata norma:

"le spese e gli altri componenti negativi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività ... da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito". La dottrina economico aziendale individua, per la determinazione del reddito di esercizio i seguenti principi, la maggior parte dei quali riscontrabili anche nella norma tributaria:

- principio della certezza e dell'esistenza della componente reddituale, positiva e negativa che sia: attiene al profilo della effettività e della documentabilità della specifica componente reddituale;
- principio della inerenza: fa riferimento a fatti od atti gestionali (cioè costi e/o ricavi) la cui natura economica è riferibile all'impresa in generale, ossia a tutto il complesso aziendale;
- principio della correlazione tra ricavi e costi: concerne la collocazione nel processo produttivo di competenza dell'operazione contabilmente rilevata sulla base del rapporto esistente tra ricavi e costi che si evincono dallo stesso; cioè dai costi si dovrebbero conseguire ricavi.

Nella fattispecie si rileva che i costi afferenti le tre fatture per complessivi Euro 57.100,00 sono da considerarsi indeducibili in quanto non è stata fornita prova del loro pagamento e quindi non è stata dimostrata la loro effettività.

Si evidenzia inoltre che le precitate fatture portano una causale assolutamente "generica" inidonea a dimostrare l'inerenza delle prestazioni ricevute all'attività d'impresa.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in Euro 600,00.

Così deciso in Como l'1 luglio 2014.

---

Copyright 2011 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

UTET Giuridica® è un marchio registrato e concesso in licenza da UTET S.p.A. a Wolters Kluwer Italia S.r.l.

V